

Comunicazione del Conservatore n. 1/2016

Decadenza amministratore/sindaco ed esclusione socio a seguito fallimento - decadenza/cessazione attività di persona sottoposta a pena accessoria: chiarimenti

Al fine di fornire delucidazioni in merito alla procedura adottata dallo scrivente ufficio Registro delle Imprese riguardo alla decadenza di amministratori e sindaci di società di capitali, all'esclusione di soci di società di persone e all'annotazione di pene accessorie si precisa quanto segue:

- **DECADENZA DI AMMINISTRATORE/SINDACO DI SOCIETÀ DI CAPITALI dichiarato FALLITO in proprio**

1. **Società per azioni, società in accomandita per azioni, società consortili per azioni e società cooperative che seguono la disciplina delle Spa:**

se un **amministratore** oppure un **sindaco** è stato dichiarato **fallito** in proprio la società viene invitata a modificare la composizione dell'organo amministrativo o di controllo il cui componente deve essere cessato poiché decaduto in conseguenza della dichiarazione di fallimento. In caso di mancato adempimento da parte della società tutta la documentazione è trasmessa al Giudice del Registro per l'adozione del provvedimento che ordini l'iscrizione d'ufficio della decadenza.

2. **Società a responsabilità limitata, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative che seguono la disciplina delle Srl:**

- nel caso in cui un **sindaco** sia stato dichiarato **fallito** in proprio la società viene invitata a modificare la composizione dell'organo di controllo il cui componente deve essere cessato poiché decaduto in conseguenza della dichiarazione di fallimento. In caso di mancato adempimento da parte della società tutta la documentazione è trasmessa al Giudice del Registro per l'adozione del provvedimento che ordini l'iscrizione d'ufficio della decadenza.
- Se invece ad essere stato dichiarato fallito in proprio è un amministratore, sulla base della sentenza della Corte di Cassazione n. 18904 del 08/08/2013, non si avvia procedimento d'ufficio per annotarne la decadenza. Tale sentenza, infatti, ha evidenziato, fra le motivazioni del dispositivo, che il fallimento dell'amministratore di Srl non ne determina l'incapacità alla carica sociale poiché l'art. 2382 c.c. non trova più applicazione per le Srl. Inoltre l'attuale art. 2475 c.c. che disciplina la "amministrazione delle Srl" non rimanda più all'art. 2382 c.c. per la decadenza degli amministratori (il previgente art. 2487 c.c. invece rinviava alle disposizioni per le Spa).

- **ESCLUSIONE SOCIO DI SOCIETÀ DI PERSONE dichiarato FALLITO in proprio**

indipendentemente dalla qualifica rivestita dal socio dichiarato fallito in proprio (sia esso socio amministratore, socio, socio accomandatario, socio accomandante oppure socio d'opera) l'esclusione di cui all'art. 2288 c.c. opera di diritto. Pertanto si procede direttamente all'annotazione dell'esclusione, aprendo un protocollo d'ufficio ed alla società ed al/agli altro/i socio/i è inviata PEC/lettera raccomandata affinché venga trasmessa al Registro delle Imprese pratica telematica di modifica dei patti sociali in seguito all'esclusione.

sede Centrale:
piazza Monte Grappa, 5
21100 Varese
sedi decentrate:
MalpensaFiere Busto Arsizio - Luino
Saronno

tel. +39 0332 295 111
www.va.camcom.it
varese@va.camcom.it
p.e.c. protocollo.va@va.legalmail.camcom.it
P. IVA 00569210123

SEGUICI ANCHE SU:



- **ANNOTAZIONE DI PENE ACCESSORIE**

1. **Società per azioni, società in accomandita per azioni, società consortili per azioni e società cooperative che seguono la disciplina delle Spa:**

se un **amministratore** oppure un **sindaco** è stato **sottoposto ad una pena accessoria** che ne comporti “l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa” e/o “l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale”, la società viene invitata a modificare la composizione dell’organo amministrativo o di controllo il cui componente deve essere cessato poiché decaduto in conseguenza dell’interdizione e/o inabilitazione. In caso di mancato adempimento da parte della società o in presenza di particolari situazioni che non consentano all’impresa di provvedere (es. assenza di soggetti legittimati a seguito di chiusura del fallimento), tutta la documentazione è trasmessa al Giudice del Registro per l’adozione del provvedimento di competenza.

2. **Società a responsabilità limitata, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative che seguono la disciplina delle Srl:**

- nel caso in cui un **sindaco** venga **sottoposto ad una pena accessoria** che ne comporti l’incapacità e/o l’interdizione, la società viene invitata a modificare la composizione dell’organo di controllo il cui componente deve essere cessato poiché decaduto in conseguenza dell’interdizione e/o inabilitazione. In caso di mancato adempimento da parte della società tutta la documentazione è trasmessa al Giudice del Registro per l’adozione del provvedimento che ordini l’iscrizione d’ufficio della decadenza.
- Se invece ad essere dichiarato interdetto o inabilitato, in quanto sottoposto ad una pena accessoria, è un amministratore, non viene avviato alcun procedimento d’ufficio per annotarne la decadenza, poiché l’attuale art. 2475 c.c. che disciplina la “amministrazione delle Srl” non rimanda più all’art. 2382 c.c. per la decadenza degli amministratori (il previgente art. 2487 c.c. invece rinviava alle disposizioni per le Spa).

3. **Società di persone:** sulla posizione dei singoli soci, indipendentemente dalla qualifica rivestita, non è inserita alcuna annotazione della pena accessoria poiché, come da interpretazione condivisa da Giudici del Registro e Conservatori del Registro delle Imprese della Lombardia, le società di persone non si considerano soggette alla disciplina della decadenza.

4. **Imprese individuali:** la ditta individuale viene invitata, con PEC, a comunicare la cessazione dell’attività in seguito all’esecuzione, nei confronti del titolare, di una pena accessoria che ne abbia determinato “l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa” e/o “l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale”. In caso di mancato adempimento viene adottato provvedimento del Dirigente d’Area per la cessazione d’ufficio dell’attività. Pertanto l’impresa individuale resterà iscritta al Registro delle Imprese ma inattiva.

Varese, 19 gennaio 2016

Il Conservatore del Registro delle Imprese
(Giacomo Mazzarino)

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82